

Publicato il 07/08/2021

N. 04378/2021 REG.PROV.CAU.
N. 08186/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8186 del 2021, proposto da Novara Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale), Lega Italiana Calcio Professionistico non costituiti in giudizio;

Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere

dei Mellini 17;

nei confronti

Ssd Latina Calcio 1932 A.R.L., Ssd Fidelis Andria 2018 S.r.l., Acn Siena 1904 Ssd S.r.l., Lucchese 1905 S.r.l., Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., U.S. Pistoiese S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a)- della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) n. 60/2021 depositata in data 30.7.2021 (prot. n. 01075/2021), con cui veniva rigettato il ricorso n. 74/2021 proposto in data 19.7.2021 dalla Società Novara Calcio s.p.a. ; b) della delibera del Consiglio Federale FIGC pubblicata il 16 luglio 2021 con CU n. 15/A, che aveva respinto il ricorso della società novarese alla Co.Vi.So.C. e non aveva concesso la Licenza Nazionale 2021/2022 con conseguente non ammissione della stessa al campionato Serie C 2021/2022; c) per quanto occorra, del parere reso dalla Co.Vi.So.C., prot. n. 4918/2021 del 14.7.2021; d) del provvedimento prot. n. 4696/2021 datato 8.7.2021, con cui la Commissione di Vigilanza Società di Calcio (CO.VI.SO.C) rilevava il mancato rispetto dei criteri legali ed economici finanziari previsti dalle Licenze Nazionali per alcune presunte inadempienze e quindi denegava l'iscrizione al campionato di calcio – Serie C per l'anno 2021/2022; e) di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'adozione della misura cautelare monocratica richiesta;

Ritenuto in particolare, sebbene alla stregua della delibazione sommaria propria di questa fase del giudizio, che il ricorso non appare assistito da sufficienti profili di fondatezza;

Ritenuto in particolare che la decisione del Collegio di garanzia dello Sport appare correttamente motivata anche in ragione di quanto previsto dall'art. 1 della L. 124/2019;

Ritenuto, comunque, e in maniera assorbente, che entro il termine perentorio previsto, del 28 giugno 2021, non tutti gli adempimenti, allegati dalla ricorrente a sostegno della sua pretesa, risultavano perfezionati;

P.Q.M.

Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica proposta con il ricorso in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 agosto 2021.

**Il Presidente
Giampiero Lo Presti**

IL SEGRETARIO